

ALLEGATO al decreto del Direttore generale di ERSA di approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, lettera d), e comma 83, della legge regionale 13/2023, per l'Edizione 2024 di Vinitaly del bando recante i criteri e le modalità per la selezione, fra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative.

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Dotazione finanziaria

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

- Art. 4 Iniziative finanziabili
- Art. 5 Obblighi delle imprese agricole
- Art. 6 Regime di aiuto

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LE SELEZIONI

- Art. 7 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda
- Art. 9 Procedimento per l'istruttoria
- Art. 10 Procedimento per la composizione delle sezioni di degustazione masterclass
- Art. 11 Procedimento per l'erogazione e per la liquidazione del contributo
- Art. 12 Annullamento e revoca del contributo
- Art. 13 Impegni a carico delle imprese agricole
- Art. 14 Variazioni soggettive

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 Disposizioni finali

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 79, lettera d) e comma 83, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e disciplina, per l'Edizione 2024 di Vinitaly, i criteri e le modalità per la selezione, fra le imprese agricole con stabilimento enologico in Friuli Venezia Giulia presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la collettiva regionale, di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass, nonché recanti criteri e modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un

contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) Beneficiario: l'impresa agricola ammessa al contributo;
- b) Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia: l'insieme delle imprese agricole coespositrici di ERSA alla Edizione 2024 della Fiera internazionale Vinitaly;
- c) Commissione di valutazione: la Commissione di valutazione sensoriale per la selezione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, che saranno presentati alle sezioni di degustazione masterclass;
- d) CUA: il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole, ovvero il numero identificativo da utilizzare in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DPR n. 503/1999;
- e) Degustazioni assistite: le degustazioni dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale, curate da UNI.DOC. FVG e offerte ai visitatori presso l'Enoteca regionale;
- f) Diverse iniziative: sono le iniziative curate da UNI.DOC FVG nel contesto fieristico ed, in particolare, le degustazioni assistite, le sezioni di degustazione masterclass ed il servizio di fornitura dei calici puliti e di ritiro dei calici utilizzati;
- g) Enoteca regionale: l'Enoteca curata da UNI.DOC FVG per la rappresentazione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale ed allestita nel Padiglione n. 6 della fiera;
- h) ERSA: l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8;
- i) Imprese agricole esterne alla Collettiva regionale: imprese agricole presenti a Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione n. 6 che ospita la Collettiva regionale;
- j) Indirizzi: gli indirizzi per l'allestimento degli spazi espositivi, per l'organizzazione dei servizi accessori connessi e per le iniziative divulgative e promozionali, adottati con decreto n. 423/DG del 29/09/2023 e pubblicati sul sito ERSA all'indirizzo www.ersa.fvg.it, alla pagina "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 3, comma 79, lettera a), della legge regionale 13/2023;
- k) Postazione: stand aziendale all'interno del padiglione 6 della Fiera di Verona;
- l) Sezioni di degustazione masterclass: le degustazioni curate da UNI.DOC FVG, per la presentazione di una selezione dei vini presenti nell'Enoteca regionale;
- m) UNI.DOC FVG: il Consorzio che, con decreto n. 533/DG di data 23/11/2023, è stato ammesso al contributo per abbattere parte dei costi di realizzazione del Progetto di promozione per l'organizzazione e l'allestimento dello spazio espositivo della Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e per l'organizzazione e la gestione dei servizi accessori connessi alla fruizione dello spazio espositivo medesimo;
- n) Vinitaly: Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, organizzata presso il quartiere fieristico di Veronafiere, a Verona, Italia, dal 14 al 17 aprile 2024.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente bando è destinato l'importo di euro 195.000,00, per la copertura dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 83, della legge regionale 13/2023.

2. Le risorse di cui al comma 1, fanno carico per euro 195.000,00 al Cap/S n. 5106 dello stato di previsione del bilancio finanziario gestionale di ERSA per gli anni 2023-2025, a valere sull'esercizio 2024.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Con il presente bando, ERSA concede contributi, in conto capitale, a fondo perduto, alle imprese agricole che partecipano alla Edizione 2024 di Vinitaly, con una propria postazione, nel padiglione che ospita la Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, a sollievo dei costi di iscrizione e di partecipazione alla Manifestazione e alle diverse iniziative.

Art. 5 – Obblighi delle imprese agricole

1. Le imprese agricole ammesse al contributo, sono tenute:

- a) a partecipare con i propri vini, unitamente alle imprese agricole della Collettiva regionale, con le modalità e nelle forme previste dal presente bando, alla selezione per le sezioni di degustazione masterclass;
- b) a conferire, unitamente alle imprese agricole della Collettiva regionale, per le degustazioni assistite, con le modalità e nelle forme previste dal presente bando, i propri vini all'Enoteca regionale.

Art. 6 - Regime di aiuto

1. ERSA concede alle imprese agricole un contributo in regime de minimis in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del corrispondente regolamento applicabile dal 1/1/2024, diretto ad abbattere, fino al 100%, i costi di iscrizione e di partecipazione alla Manifestazione, nonché di costi di partecipazione alle diverse iniziative, come enumerati al comma 2, per un ammontare massimo di contributo di euro 4.500,00.

2. Sono ammissibili a contributo i costi:

- a) di iscrizione alla Manifestazione, i costi per l'affitto dell'area espositiva e dei servizi tecnologici connessi;
- b) per la partecipazione all'Enoteca regionale, alle sezioni di degustazione masterclass e al servizio di fornitura di calici puliti e al ritiro dei calici utilizzati.

3. Il contributo ammesso per abbattere i costi:

- a) di cui alla lettera a), del comma 2, non può essere inferiore ad euro 3.500,00;
- b) di cui alla lettera b), del comma 2, è fissato forfettariamente in euro 600,00.

4. Il contributo di cui al comma 1, è esclusivo e comporta che il contributo medesimo, non sia cumulabile con altri incentivi pubblici comunque ottenuti per l'abbattimento dei costi di iscrizione e di partecipazione alla Edizione 2024 di Vinitaly.

6. Ai sensi dell'articolo 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

7. L'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente di cui all'articolo 28, comma 2, del DPR n. 600/1973, pari al 4% dell'importo del contributo concesso, è trattenuto da ERSA alla impresa agricola in sede di liquidazione del contributo ed è impegnato da ERSA all'Erario.

CAPO III – MODALITA' E CRITERI PER LE SELEZIONI

Art. 7 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono avanzare istanza di accesso al contributo per abbattere i costi di iscrizione e di partecipazione alla Manifestazione e alle diverse iniziative, nel seguito domanda:

- a) le imprese agricole impegnate nella coltivazione della *Vitis vinifera* e nella successiva trasformazione in vino DOC o DOCG della Regione Friuli Venezia Giulia, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione FVG alla data di presentazione della domanda di partecipazione, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", comprese quelle con codice ATECORI n. 0121 secondario, di seguito imprese agricole;
- b) le società cooperative agricole, con stabilimento enologico (cantina di trasformazione) in Regione FVG alla data di presentazione della domanda di partecipazione, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione di vino DOC o DOCG della Regione Friuli Venezia Giulia, iscritte al Registro delle imprese come impresa "Attiva", di seguito imprese agricole;

2. Le imprese agricole di cui al comma 1, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere in possesso del CUA;
- b) essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'impresa agricola che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo di cui al presente bando;
- c) indicare l'entità del contributo di cui intendono beneficiare a sollievo dei costi di iscrizione e di partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative, a titolo di de minimis;
- d) avere una capacità contributiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 almeno pari all'entità del contributo richiesto;
- e) essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
- f) presentare le schede tecniche delle etichette in degustazione presso l'Enoteca regionale, in formato PDF e in formato Word;
- g) partecipare all'Edizione 2024 di Vinitaly, con una propria postazione produttore nel Padiglione n. 6 di Veronafiera SpA;
- h) presentare per la degustazione presso l'Enoteca regionale, quattro etichette di vino, ed in particolare:
 - 1) due a scelta tra Friulano, Pinot grigio, Sauvignon, Ribolla gialla, uvaggio bianco o rosso, DOC del Friuli Venezia Giulia, anche spumantizzato;
 - 2) due a scelta tra vino bianco autoctono, vino bianco internazionale, vino rosso autoctono, vino rosso internazionale e vino rosato, DOC o DOCG o IGT, comprese le interregionali, del Friuli Venezia Giulia, anche spumantizzato, compresi gli uvaggi, i vini aromatizzati, il vino generico da Ribolla gialla e le tipologie di vino opzionate al punto 1), purchè di annate diverse da quelle opzionate o di denominazione aziendale diversa.
- i) presentare per la selezione per le sezioni di degustazione masterclass, le medesime etichette presentate per la degustazione presso l'Enoteca regionale;
- j) presentare per la degustazione in masterclass, l'etichetta di vino eventualmente selezionata con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda:

- a) è redatta utilizzando esclusivamente il Modulo di cui all'Allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente bando;

- b) è sottoscritta dal titolare dell'impresa agricola, o dal legale rappresentante dell'impresa agricola o dall'Amministratore a ciò delegato dall'impresa agricola;
- c) è trasmessa all'indirizzo ersa@certregione.fvg.it, unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dalla casella di posta certificata della impresa agricola;
- d) è trasmessa ad ERSA a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 3 gennaio 2024 e fino alle ore 13.00 di venerdì 12 gennaio 2024.

2. Alla domanda sono allegati:

- a) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;
- b) le schede tecniche dei vini in degustazione presso l'Enoteca regionale, redatte secondo il modulo di cui all'Allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente bando.

3. Nella domanda, tra le altre informazioni, l'impresa agricola dovrà:

- a) dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, ed in particolare dei requisiti e delle condizioni di accesso di cui di cui: 1) al comma 1, dell'articolo 7; 2) al comma 2, lettere a), b) ed e), dell'articolo 7; 3) ai commi 4 e 6, dell'articolo 6; 4) al comma 1, lettera b), dell'articolo 8;
- b) attestare la presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Sono irricevibili le domande che non soddisfano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) sono redatte con modalità differenti da quanto previsto dalla lettera a), del comma 1;
- b) sono sottoscritte da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera b), del comma 1;
- c) sono trasmesse con modalità differenti da quella prevista alla lettera c), del comma 1;
- d) sono trasmesse con tempistiche differenti da quella prevista alla lettera d), del comma 1;
- e) sono prive dell'allegato richiesto alla lettera a), del comma 2;
- f) sono prive anche di una sola delle dichiarazioni di cui al comma 3;
- g) superano le risorse a disposizione del presente bando;
- h) sono prive della richiesta di accesso al contributo;
- i) sono prive della quantificazione del contributo richiesto.

5. Le domande irricevibili, non saranno prese in esame ai fini della valutazione istruttoria e saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7, dell'articolo 9.

6. Ciascuna impresa agricola può presentare una ed una sola domanda; in caso di presentazione di più domande, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto. Tale regola comporta che qualora l'ultima domanda venga presentata oltre i termini di cui alla lettera d), del comma 1, la penultima domanda, ancorché presentata nei termini, è comunque irricevibile ed integralmente e definitivamente archiviata e priva di effetto.

Art. 9 - Procedimento per l'istruttoria

- 1.** Le imprese agricole sono selezionate con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, e ss.mm.ii., secondo l'ordine cronologico di registrazione in arrivo della domanda nel protocollo di ERSA, fino a completamento dei fondi a disposizione.
- 2.** La domanda deve essere compilata, a pena di inammissibilità, in tutte le sue parti; in sede istruttoria, è possibile regolarizzare solo gli eventuali errori formali, materiali ed i refusi.
- 3.** Le schede tecniche allegate alla domanda, di cui alla lettera f), comma 2, dell'articolo 7, possono essere sempre corrette ed integrate in sede istruttoria.
- 4.** ERSA istruisce le domande, nel rispetto della cronologia di registrazione di cui al comma 1 e fino a concorrenza delle risorse a disposizione, ai fini:
 - a) della verifica delle condizioni di irricevibilità;
 - b) della verifica della completezza delle informazioni richieste in sede di domanda;
 - c) della verifica della capienza del de minimis sull'apposito Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
 - d) della verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 3, dell'art. 8, mediante il controllo a campione nella misura del 5%, arrotondato per difetto, estratto con metodo casuale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; il campione è composto dall'insieme delle domande che sono state verificate ai sensi delle lettere a), b) e c), in concorrenza delle risorse disponibili.
- 5.** Le domande che superano la disponibilità di risorse, saranno integralmente e definitivamente archiviate e prive di effetto senza necessità di alcuna comunicazione all'impresa agricola e con la sola evidenza nel decreto di cui al comma 7.
- 6.** Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili.
- 7.** Con decreto del Direttore generale, effettuata l'istruttoria, ERSA approva l'elenco delle imprese agricole ammesse a contributo e l'entità massima del contributo assegnabile a ciascuna di esse; il decreto è completato con l'elenco delle domande inammissibili e di quelle irricevibili.
- 8.** La pubblicazione del decreto di cui al comma 7, sul sito www.ERSA.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni", vale come comunicazione di assegnazione alle imprese agricole che sono state ammesse ad incentivo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato.
- 9.** Con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, ERSA provvede, entro venti giorni dalla assunzione del decreto di cui al comma 7, previa acquisizione del CUP, in favore delle imprese agricole ammesse a contributo, a concedere e impegnare il contributo per l'intero ammontare assegnato e a pubblicare il relativo decreto sul sito www.ERSA.fvg.it, nella pagina Amministrazione trasparente, alla voce "Sovvenzione e contributi".
- 10.** Le imprese agricole possono rinunciare al contributo entro e non oltre la data di assunzione del decreto di cui al comma 9, inviando ad ERSA apposita istanza; oltre tale termine, non è ammessa in nessun caso la rinuncia alla partecipazione e al contributo ed ERSA applica le disposizioni di cui all'articolo 11.
- 11.** ERSA provvede, in riscontro alla comunicazione di cui al comma 11, ad istruire la domanda successiva secondo l'ordine cronologico di registrazione a protocollo, previa verifica del permanere dell'interesse dell'impresa agricola alla partecipazione.
- 12.** All'esito delle operazioni di cui al comma 11, ERSA aggiorna il decreto di cui al comma 7.

13. ERSa verifica, allo svolgersi della Manifestazione, sul campione di imprese agricole estratte ai sensi del comma 4, lettera d), la corrispondenza delle etichette consegnate per l'Enoteca con quelle indicate in domanda.

14. ERSa verifica, prima dello svolgersi della Manifestazione, a tutte le imprese agricole selezionate per la partecipazione alle sezioni di degustazione masterclass, la corrispondenza della etichetta di vino consegnata con quella selezionata dalla Commissione di valutazione.

15. ERSa verifica, allo svolgersi della Manifestazione, la sussistenza del requisito di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 7.

16. In caso di riscontrata difformità ai sensi dei commi 13 e 14, ERSa riduce il contributo concesso del 5% per ogni etichetta difforme.

17. Le etichette che residuano all'esito delle degustazioni assistite presso l'Enoteca regionale e presso le sezioni di degustazione masterclass, sono a perdere.

18. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

Art. 10 - Procedimento per la composizione delle sezioni di degustazione masterclass

1. Le sezioni di degustazione masterclass sono organizzate da UNI.DOC FVG, presso lo Stand della Collettiva regionale, in una apposita sala di degustazione, per la presentazione, a professionisti del settore, di una selezione di quaranta delle etichette di vino poste in degustazione nell'Enoteca regionale, da parte delle imprese agricole della Collettiva regionale e delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale medesima.

2. Le masterclass sono quattro e, in ciascuna di esse, saranno presentate dieci etichette di vino. Le presentazioni saranno curate da un esperto e accompagnate dalla scheda tecnica della etichetta in degustazione e dall'elenco dei produttori presenti nella sessione.

3. I vini che saranno presentati nelle sezioni di degustazione masterclass, sono selezionati da una Commissione di valutazione nominata con Decreto del Direttore generale di ERSa e composta da cinque membri, dei quali due dipendenti di ERSa e tre da sommelier/esperti, con conoscenza specifica della vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia; la Commissione di valutazione è presieduta da un dipendente di ERSa.

4. La Commissione di valutazione può organizzare il lavoro sia suddividendo l'attività in sottocommissioni, sia suddividendo l'attività in momenti successivi in relazione alla valutazione dei vini delle imprese agricole della Collettiva regionale e alla valutazione dei vini delle imprese agricole esterne alla Collettiva regionale medesima.

5. ERSa cura per la Commissione di valutazione:

- a) la raccolta dei campioni; a tal fine, invita le imprese agricole della Collettiva regionale, a consegnare i campioni per la successiva selezione, con le indicazioni delle modalità e dei termini per la consegna,
- b) l'attività di segreteria organizzativa, compresa la redazione del verbale conclusivo dei lavori;
- c) la preparazione dei campioni per le operazioni di selezione, mediante sommelier.

6. La mancata presentazione dei campioni nei termini comunicati da Ersa ai sensi del comma 5, comporta la riduzione del 5% del contributo concesso.

7. La Commissione di valutazione verifica preventivamente la corrispondenza dei campioni presentati per la selezione, ai vini indicati in sede di domanda per l'Enoteca regionale e, quindi, procede alla valutazione sensoriale esclusivamente delle etichette che assolvono tale requisito, aggregando le degustazioni per categorie omogenee di vino.

8. La Commissione effettua la valutazione dei vini in forma rigorosamente anonima e nella degustazione, utilizza i seguenti criteri di punteggio espresso in centesimi:

- a) 15 per l'esame visivo;
- b) 30 per l'esame olfattivo;
- c) 40 per l'esame gustativo;
- d) 15 per la valutazione dell'armonia globale del vino.

9. La Commissione di valutazione riporta esclusivamente il punteggio totale accordato a ciascun vino espresso in centesimi, con punteggio minimo pari a 70/100.

10. Successivamente al termine dei lavori di valutazione sensoriale dei vini delle imprese della Collettiva regionale e dei vini delle imprese esterne alla Collettiva regionale, la Commissione di valutazione può selezionare i vini per la composizione per le sezioni di degustazione masterclass, in modo da valorizzarne al meglio le caratteristiche tenuto comunque conto dei seguenti criteri:

- a) della tipologia di buyer che parteciperanno alla degustazione;
- b) dei punteggi ottenuti a seguito della valutazione di cui al comma 9;
- c) che ciascuna impresa agricola selezionata partecipi ad una sola sezione di degustazione masterclass e con una sola etichetta.

11. Le valutazioni della Commissione di valutazione sono definitive ed inappellabili.

12. La Commissione di valutazione si riunisce per le operazioni di selezione, presso la sede dell'ERSA di Pozzuolo del Friuli, ovvero presso la sede di UNI.DOC FVG di Corno di Rosazzo.

13. Con decreto del Direttore generale, all'esito della selezione effettuata dalla Commissione di Valutazione, ERSA provvede ad approvare la composizione dei vini in presentazione in ciascuna masterclass e ne dà comunicazione alle imprese agricole selezionate e a UNI.DOC FVG con la pubblicazione del decreto sul sito www.ERSA.fvg.it, nella pagina "News" alla voce "Avvisi e Comunicazioni".

14. Le etichette che residuano all'esito delle fasi di valutazione e assaggio della Commissione di valutazione e le etichette che residuano all'esito delle sezioni di degustazione masterclass, sono a perdere.

Art. 11 - Procedimento per l'erogazione e per la liquidazione del contributo

1. L'istanza di liquidazione del contributo è richiesta dall'impresa agricola beneficiaria all'ERSA, a mezzo di posta elettronica certificata, corredata da:

- a) copia della fattura emessa da UNI.DOC FVG, con il dettaglio delle spese di cui alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 6 e dei relativi costi;
- b) copia delle fatture emesse da Veronafiere SpA, con il dettaglio delle spese di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 6 e dei relativi costi;
- c) copia del bonifico bancario/postale di pagamento, ovvero nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata, ovvero copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;
- d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alle lettere a), b) e c);

- e) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DPR 445/2000, dell'indeducibilità o meno dell'IVA.
2. Nel caso in cui la fattura non contenga il dettaglio delle spese e dei relativi costi, la medesima è corredata da una nota di UNI.DOC FVG e/o di Veronafiore SpA con il dettaglio richiesto dalle lettere a) e b), del comma 1.
3. La somma da rendicontare ai sensi del comma 1):
- a) deve essere pari ad euro 600,00 per i costi di cui alla lettera a), del comma 1;
- b) non può essere inferiore ad euro 3.500,00 per i costi di cui alla lettera b), del comma 1.
4. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e dunque solo se non sia recuperabile; nel caso in cui il beneficiario sia soggetto ad un regime forfettario, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del presente bando.
5. La dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, è oggetto di controllo per le imprese agricole che sono state campionate ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera d).
6. Non sono ammesse rendicontazioni di importo inferiore ad euro 4.100,00; in tal caso, con decreto del Direttore del Servizio competente per materia, è disposta la revoca della concessione del contributo.
7. ERSA provvede, con decreto del Direttore del Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico, in favore di ciascuna impresa agricola:
- a) alla eventuale rideterminazione con contestuale riduzione del contributo concesso nel caso di:
- 1) ammontare delle fatture inferiore all'importo ammesso, ma comunque superiore ad euro 4.100,00;
- 2) applicazione delle riduzioni di cui al comma 16, dell'articolo 9 e di cui al comma 6, dell'articolo 10;
- b) a liquidare all'impresa agricola la quota di contributo in conto capitale sul Cap/S n. 5106 del bilancio dell'Agenzia in competenza 2024, al netto dell'acconto dell'imposta sui redditi del 4%, per l'intero ammontare del contributo concesso.
7. ERSA provvede a versare all'Erario la ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, nella misura del 4%.

Art. 12 - Annullamento e revoca del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante:
- a) quando l'ammontare delle spese ammissibili risulta inferiore ad euro 4.100,00;
- b) quando l'ammontare del contributo ridotto per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma 16, dell'articolo 9 e al comma 6, dell'articolo 10, risulta inferiore ad euro 4.100,00;
- c) per la mancata partecipazione alla Manifestazione;
- d) per la violazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a).

Art. 13 – Impegni a carico delle imprese agricole

1. Le imprese agricole ammesse a contributo, oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenute:
 - a) ad esporre sulla propria postazione, in posizione visibile e verso il corridoio della fiera, per tutta la durata della Manifestazione, una targa rigida riportante il logo dell'ERSA, come da modello allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente bando;
 - b) a fornire ad UNI.DOC FVG, per l'Enoteca regionale:
 - 1) quattro bottiglie per ciascuno dei vini indicati in domanda a scelta tra: Friulano, Pinot grigio, Sauvignon, Ribolla gialla, uvaggio bianco o rosso, anche spumantizzata, imballate in cartoni da sei;
 - 2) tre bottiglie per ciascuna etichetta delle altre tipologie di vino indicate in domanda, imballate in cartoni da sei;
 - c) a fornire ad UNI.DOC FVG, se selezionate, secondo le modalità e nei termini dal medesimo indicati, per la sezione di degustazione masterclass, un numero di quattro bottiglie per l'etichetta selezionata, imballate in un cartone da sei;
 - d) a fornire ad ERSAs, per la Commissione di Valutazione, secondo le modalità e nei termini indicati dalla Agenzia medesima, per la Commissione di valutazione, un numero di tre bottiglie per ciascuna delle etichette in selezione, imballate in cartoni da sei;
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può comportare, oltre alle riduzioni di contributo di cui agli articoli 9 e 10, anche l'esclusione dell'impresa agricola dalla partecipazione alle altre collettive della Regione Friuli Venezia Giulia in programma nel 2025.

Art. 14 - Variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive delle imprese agricole, il contributo assegnato, concesso o erogato può essere, rispettivamente, concesso o confermato in capo al subentrante, a condizione che tale soggetto:
 - a) presenti domanda di subentro;
 - b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso;
 - c) prosegua l'attività del soggetto originariamente istante o beneficiario.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro contenente:
 - a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle Imprese;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Alle imprese agricole è garantito il trasporto di sola andata del vino destinato all'Enoteca e alle masterclass; le bottiglie fornite sono a perdere.
2. Le schede tecniche dei vini saranno reimpaginate da UNI.DOC FVG senza alterarne i contenuti.

- 3.** In caso di rinvio della Manifestazione in una data successiva ma comunque entro l'anno 2024, i decreti di cui ai commi 7 e 9, dell'articolo 9, rimangono validi per la successiva programmazione della Manifestazione.
- 4.** In caso di annullamento della Manifestazione o di rinvio della stessa oltre l'anno 2024, i decreti di cui ai commi 7 e 9, dell'articolo 9, sono annullati e le imprese agricole non possono vantare alcunché nei confronti di ERSA.
- 5.** ERSA non risponde per perdite o danni ai prodotti esposti e/o a qualsiasi altro bene delle imprese agricole, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
- 6.** Il presente bando è pubblicato nel sito www.ERSA.fvg.it nella pagina "Amministrazione Trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità" e nella pagina "News" alla voce "Avvisi-Comunicazioni".
- 7.** Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, Ersa predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo www.ersa.fvg.it, nella pagina "News", alla voce "Avvisi-Comunicazioni"; tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
- 8.** L'informativa sul trattamento dei dati personali, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è parte della domanda.
- 9.** In data 5/12/2023, alle ore 10.00, presso la Sala Pasolini della sede della Regione Friuli Venezia Giulia, sarà illustrato il presente bando alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai Consorzi di Tutela delle Denominazioni di origine del Friuli Venezia Giulia, a UNI.DOC FVG e a tutti coloro che ne sono interessati.
- 10.** Eventuali chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richieste al Servizio promozione e diversificazione comparti agroalimentare e zootecnico dell'ERSA.
- 11.** Eventuali chiarimenti e informazioni sugli allestimenti e sui servizi accessori connessi possono essere richiesti ad UNI.DOC FVG.
- 12.** L'ERSA non assume, in nessun caso, responsabilità in merito all'eventuale rallentamento, malfunzionamento o disagi derivanti dalle interlocuzioni di cui ai commi 10 e 11 e/o a eventuali problemi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che possano determinare il rallentamento o l'impossibilità per l'impresa agricola di inoltrare la domanda nei termini previsti.
- 13.** Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
- 14.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni della legge regionale 7/2000 e ss.mm.ii.